



Comune di Sondrio

POLIZIA LOCALE

Registro Ordinanze N. 55/2020

Sondrio, li 06/05/2020

Reg. Pubbl.

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (“AEDES ALBOPICTUS”).

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n° 121/2019 del 09.05.2019 di pari oggetto, emessa a seguito della nota fatta pervenire dal Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria dell'ATS della Montagna - Servizio di Igiene e Prevenzione negli Ambienti di Vita, con la quale si comunica che nell'ultimo decennio in Italia ed in Europa si è assistito al progressivo aumento di casi importanti ed autoctoni di alcune malattie acute e virali di origine tropicale, malattie trasmesse da vettori, in particolare da zanzare del genere “Aedes”;

CONSIDERATO che attualmente i comuni afferenti all'ATS della Montagna si collocano nell'area di tipo A, ossia area in cui è presente il vettore pur in assenza di casi di arbovirosi;

CONSIDERATO come l'approssimarsi della stagione primaverile/estiva rende necessario comunque mettere in atto misure per un efficace contenimento delle infestazioni da zanzara, in particolare, ed altri insetti nocivi e/o molesti;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (“Aedes albopictus”);

CONSIDERATO che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n. 14381 “Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease - 2011”), ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale insorgere del fenomeno;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima

riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che, pertanto, è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

CONSIDERATA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune sono presenti tracce di presenza di questo insetto; **CONSIDERATO** di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo intercorrente dal **22 APRILE AL 31 OTTOBRE 2020** comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

CONSIDERATO che congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

CONSIDERATO che quest'anno, a partire da maggio/giugno sino al mese di ottobre ed, eventualmente in caso di persistenza di clima mite, anche fino a novembre, il Comune di Sondrio ha in programma l'effettuazione di una serie di interventi di prevenzione contro la proliferazione della cosiddetta "Zanzara tigre" ("Aedes albopictus"), in particolare, ma anche della "Zanzara comune" ("Cules pipiens"), che prevedono, sia la disinfestazione di tipo "antilarvale" presso le caditoie stradali, sia la disinfestazione "adulticida" presso tutte le aree verdi (parchi, aiuole, viali alberati, ecc.) della città e delle frazioni;

VERIFICATA la propria competenza all'adozione del presente atto in qualità di Autorità sanitaria locale;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi sanitarie)

VISTO il r. d. 27 luglio 19347, n.1265;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

A. AI SOGGETTI GESTORI, RESPONSABILI O CHE COMUNQUE NE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE STRUTTURATE CON SISTEMI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:

1. **EVITARE** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **PROCEDERE**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. **TRATTARE** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. **TENERE SGOMBRI** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **PROVVEDERE** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

B. AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI GESTORI, RESPONSABILI O CHE COMUNQUE NE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI SCARPATE FERROVIARIE, SCARPATE E CIGLI STRADALI, CORSI D'ACQUA, AREE INCOLTE E AREE DIMESSE, di:

1. **MANTENERE** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

C. A TUTTI I CONDUTTORI DI ORTI, di:

1. **ESEGUIRE** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **SISTEMARE** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **CHIUDERE** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

D. AI PROPRIETARI E RESPONSABILI O AI SOGGETTI CHE COMUNQUE NE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI DEPOSITI E ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. **ADOTTARE** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. **ASSICURARE**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

E. AI GESTORI DI DEPOSITI, ANCHE TEMPORANEI, DI COPERTONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE, RIGENERAZIONE E VENDITA E AI DETENTORI DI COPERTONI in generale, di:

- 1 **STOCCARE** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- 2 **SVUOTARE** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

F. AI RESPONSABILI DEI CANTIERI, DI:

1. **EVITARE** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **SISTEMARE** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **PROVVEDERE**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

G. ALL'INTERNO DEI CIMITERI, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

DISPONE

Che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o similari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Le violazioni alle prescrizioni della presente Ordinanza comporteranno l'applicazione nei confronti degli autori della sanzione amministrativa pecuniaria pari a € **500,00 (CINQUECENTO/00)**, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 22.08.08, senza pregiudizio degli eventuali profili penali.

Inoltre in caso di inottemperanza il Comune si riserva la facoltà di dare esecuzione d'ufficio alle prescrizioni contemplate nel presente provvedimento, con relativo addebito dei costi a carico dei soggetti obbligati.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

- a) l'amministrazione competente è il Comune di Sondrio;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Corpo di Polizia Locale del Comune di Sondrio ed il suo comandante pro-tempore (tel. 0342-526221.; fax 0342-526211);
- c) gli uffici in cui si può prendere visione degli atti sono:
 - Corpo di Polizia Locale, con sede in Sondrio, Piazza Campello n. 1, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30;
 - Settore Servizi Tecnici – Servizio Ambiente, P.le Valgoi, 4, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.45;

Avverso la presente ordinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, **ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI**, ai sensi della legge n. 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il dipendente Corpo di Polizia Locale provvederà in ordine all'esecuzione della presente Ordinanza ed alla informativa in ordine all'ottemperanza o meno delle prescrizioni impartite.

IL SINDACO

Ing. Marco Scaramellini